

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente SPADOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie » (269 e 277-B) (D'iniziativa dei senatori Bonazzi ed altri; Degola ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 376, 377, 378
BREZZI (Sin. Ind.), relatore alla Commissione 376, 378
BONAZZI (PCI) 377, 378
DEL RIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 377, 378
CERVONE (DC) 377
URBANI (PCI) 377

« Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbli-

che statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 » (695)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 378, 379, 380
BREZZI (Sin. Ind.) 380
CERVONE (DC) 380
INNOCENTI (DC), relatore alla Commissione 379
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (PCI) 379
SALVUCCI (PCI) 380
SPITELLA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali 380

« Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 » (872) (D'iniziativa del deputato Spigaroli) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 383, 384
ACCILI (DC), relatore alla Commissione 383
SPITELLA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali 384

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

A C C I L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie » (269-277-B), d'iniziativa dei senatori Bonazzi ed altri; Degola ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie », d'iniziativa dei senatori Bonazzi, Carri, Bernardini, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Salvucci, Villi, Veronesi; Degola, Rossi Gian Pietro Emilio, Cacchioli, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Brezzi di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

B R E Z Z I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricorderete, il disegno di legge era stato presentato nella precedente legislatura ed aveva avuto un lunghissimo e tormentato iter. Poi, la fine anticipata della legislatura aveva bloccato tutto, in quanto il testo approvato dal Senato non era arrivato in tempo ad ottenere l'approvazione anche della Camera dei deputati.

Ripreso l'iter in Senato sulla base del testo già approvato nella legislatura precedente, il disegno di legge è stato prima discusso in questa Commissione e poi approvato in Aula. La Camera dei deputati ce lo rimanda ora modificato. Si è ritenuto, infatti, di allargare alla laurea conferita da qualsiasi università statale o riconosciuta il riconoscimento di equipollenza contenuto nel primo comma, e conseguentemente di sopprimere il secondo comma dell'articolo unico di

cui si compone il disegno di legge, comma che fissava una limitazione alla equipollenza delle due lauree: laurea in scienze della produzione animale e laurea in scienze agrarie. Il comma soppresso, infatti, recitava: « Tale equipollenza è altresì riconosciuta per le lauree in scienze della produzione animale conferite, sino all'anno accademico 1976-77 compreso, dalle facoltà di medicina veterinaria delle università statali di Milano e di Pisa, nonché per le lauree medesime che, entro l'anno accademico 1981-82, da dette facoltà saranno conferite agli studenti, in corso e fuori corso, che siano ad esse iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Che cosa ha da dire il relatore a proposito di queste modificazioni? Se il Senato aveva approvato quel testo, doveva avere evidentemente motivi abbastanza fondati, plausibili, meditati per farlo; d'altra parte, se volessimo reinserire questo comma, il disegno di legge dovrebbe tornare di nuovo all'altro ramo del Parlamento, per cui l'iter del provvedimento non avrebbe mai fine.

Che cosa possiamo fare? Io mi permetto di proporre una soluzione sulla quale, credo, potremmo trovare rapidamente una intesa: si potrebbe approvare il testo del disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e si potrebbe far rientrare la limitazione che noi avevamo introdotto mediante un ordine del giorno, di cui si chiede l'accoglimento al Governo, che impegni il Ministro a non istituire nuovi corsi che diano lauree in questa materia fino a quando non sia varata la riforma universitaria. Come i colleghi fanno e come soprattutto fanno i membri della Sottocommissione per la riforma universitaria, il problema dell'istituzione di nuovi corsi di laurea è oggetto di molte discussioni che si pensa di concludere affidando a speciali organi tutta questa materia. Quindi, in quel momento si vedrà che cosa fare anche di questo tipo di corso di laurea.

Questo è quanto molto rapidamente intendeva dire. In breve: riconosciuto che anche le Commissioni 1^a e 2^a, chiamate a pronunciarsi in via consultiva, hanno dato

7^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

parere favorevole; riconosciuta l'opportunità di concludere questa vicenda che, tutto sommato, sta assumendo una importanza maggiore di quella che in realtà può avere, noi potremmo approvare il disegno di legge e accompagnarlo con un ordine del giorno che stabilizzi la attuale situazione in attesa di una revisione globale di tutta la materia concernente i corsi di laurea ed i titoli di studio da questi rilasciati.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la brevità e la pertinenza della sua relazione. Mi pare evidente che non convenga rimandare questo provvedimento alla Camera dei deputati dopo un *iter* così lungo e travagliato. Personalmente, quindi, raccomando alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento .

Dichiaro aperta la discussione generale.

U R B A N I . Vi è una questione di principio. È stata proposta questa misura perchè c'era stato un giudizio su alcune facoltà abilitate a dare questo titolo. Ora, nella riforma universitaria noi non entriamo nel merito, ma daremo l'incarico ad un organismo *ad hoc* di rivedere la materia dei titoli di studio (nonchè dei piani di studio) e stabilire chi sarà abilitato a dare questi titoli. Pertanto, a mio avviso, se dobbiamo formulare un ordine del giorno, questo deve essere stilato in tale ottica e non pensando alla riforma universitaria, perchè nella riforma non potremo introdurre normative su questa questione. Nel momento in cui si riesamina tutta la materia dei titoli di studio e della congruenza fra piani di studio e titoli di studio, si verifichi anche questo aspetto, tenendo conto che se tale estensione non si rivelerà valida, vorrà dire che ci sarà una qualche imperfezione limitata nel tempo. Voglio dire che questa è una di quelle questioni sulle quali non vale pienamente il puro e semplice argomento che si è lasciato passare molto tempo, perchè se la tesi che alcune università sono abilitate mentre altre lo sono meno regge, bisognerà quanto meno rinviare la cosa con un puntuale richiamo, sia pure tenendo conto delle questioni di urgenza.

C E R V O N E . Mi sembrava, senatore Urbani, che il senatore Brezzi avesse nella sua relazione proposto delle cose egregie, tanto egregie da poter essere accettate. Per il nostro Gruppo, pertanto, non ci sono difficoltà ad accettare le proposte dell'onorevole relatore.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo opportuno fornire un chiarimento: ho seguito alla Camera, in sede di Commissione, la discussione su questo provvedimento e la soppressione del secondo comma dell'articolo unico, proposta proprio dal rappresentante del Gruppo comunista e approvata all'unanimità, con la motivazione che, essendoci due sole università che conferiscono questo titolo di laurea, esse si intendono comprese nella dizione « tutte le università ». Credo comunque sia prudente che venga dalla Commissione formulato un ordine del giorno chiarificatore, che il Governo senz'altro accoglie.

U R B A N I . Mi scusi se insisto, signor Presidente. L'argomentazione sollevata riguardava il fatto che presso certe facoltà non era istituito un corso di studio adatto al rilascio del titolo in questione. Ora, se questo è vero, è vero anche che la rilevanza del problema meritava la misura adottata.

P R E S I D E N T E . L'equivoco è comunque completamente chiarito.

U R B A N I . Vengono inserite due università, a proposito delle quali noi avevamo espresso l'opinione che non ci fosse congruenza fra corsi di laurea e titolo. Questo è il punto, ripeto, e non è una questione di poca rilevanza, nel momento in cui stiamo facendo la riforma e vogliamo legiferare bene. Io sollevo questa questione, non per dire che non sono d'accordo con la procedura proposta, ma per attirare l'attenzione sull'importanza del fatto.

B O N A Z Z I . Al fine di consentire a quei corsi (che hanno conseguito un successo per il piano di studi e per il modo come sono stati condotti) di raggiungere

7^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

il risultato dell'equipollenza, mi pare si possa accedere ad una soluzione che è un po' compromissoria...

PRESIDENTE. Ma cosa non è compromissorio, oggi?

BONAZZI. ...nel senso di rimandare una specie di verifica della validità di questi limitati corsi al momento in cui, entrata in funzione la riforma universitaria, si potrà applicare un criterio uniforme e rigoroso per valutarne la congruità.

PRESIDENTE. Penso che lei abbia ragione, senatore Bonazzi. È bene intanto operare sui dati realistici di oggi. Personalmente, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge così come ci viene presentato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Faccio presente che è stato presentato alla Commissione, dal relatore, il seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione dei disegni di legge nn. 269 e 277-B, impegna il Governo a non consentire l'apertura di nuovi corsi di laurea in scienze della produzione animale prima della ridefinizione dei titoli di studio che verrà disposta in base alle norme della riforma universitaria ».

(0/269 - 277-B/1/7)

BREZZI, relatore alla Commissione. Ringrazio gli intervenuti, e in particolare il senatore Cervone e il sottosegretario Del Rio, per l'accoglimento dell'ordine del giorno da me presentato.

DEL RIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, come ho già anticipato nel mio precedente intervento, e prende atto, con soddisfazione, dell'orientamento favorevole al disegno di legge manifestato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie, ai fini della ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

« **Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501** » (695)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1976, n. 1501 ».

Ricordo che il provvedimento fu esaminato in sede referente il 13 luglio scorso; in quella sede si convenne di demandare ad una Sottocommissione il compito di formulare un nuovo testo, capace di superare alcune obiezioni di ordine costituzionale sollevate. Nella seduta del 17 novembre si de-

cise di chiedere l'assegnazione in sede deliberante per il nuovo testo, elaborato dal relatore con il contributo della Sottocommissione all'uopo costituita, assegnazione che è stata concessa il 29 novembre. La 1^a Commissione, quella stessa che si era dichiarata contraria in luglio, ha espresso il 30 novembre parere favorevole al nuovo testo, per cui esistono tutte le condizioni per vararlo con rapidità.

Prego il senatore Innocenti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

I N N O C E N T I, *relatore alla Commissione*. Mi limiterò a leggere questo nuovo testo, elaborato al fine di superare il parere negativo espresso dalla Commissione affari costituzionali; proponendolo alla approvazione, sono convinto che la semplice lettura sia sufficiente ad illustrarlo.

L'articolo 1 prevede che per le spese di personale, necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036 e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma annua di lire 226.000.000. La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici, con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.

In base all'articolo 2, le convenzioni di cui all'articolo 1 hanno durata annuale e sono rinnovabili. Esse devono stabilire: le unità di personale distinto per categorie funzionali, che il conservatore è tenuto ad assumere per il funzionamento della biblioteca; la misura del compenso che il conservatore deve trimestralmente corrispondere al personale assunto; gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate; gli obblighi di servizio, ivi compreso l'orario di apertura al pubblico, previsti dal Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, numero 1501. Dell'adempimento delle convenzioni suddette, da stipulare nei limiti delle

somme annualmente accreditate, è responsabile il conservatore dello stabilimento ecclesiastico, la cui opera è gratuita. Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche stesse ed esercita, in materia, le attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Secondo l'articolo 3, all'onere derivante dalla applicazione del provvedimento si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A. Forse sarebbe bene che il relatore spiegasse alla Commissione le motivazioni del parere contrario espresso dalla 1^a Commissione in ordine al precedente testo.

I N N O C E N T I, *relatore alla Commissione*. La prima Commissione obiettava che il modo di assunzione di questi aiuti bibliotecari, e dell'altro personale, era anomalo, perchè mediante la nomina da parte del conservatore diventavano impiegati statali ad ogni effetto, eludendo quelle normali procedure con cui si viene immessi nella carriera statale. In questo caso, invece, i dipendenti sono assunti dal conservatore a nome proprio, non diventano affatto dipendenti statali ed hanno quindi una posizione di dipendenza dal conservatore e non dallo Stato.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Innocenti per la sua esposizione e la Sottocommissione che con molta pazienza e intelligenza ha lavorato in questi mesi per elaborare un testo che a me pare assolutamente soddisfacente, in quanto rispetta il principio della convenzione con lo Stato ed evita quindi quel « collusionalismo » che vedevamo come pericoloso per quella confusione dei compiti tra laicato e chiericato che dobbiamo sempre scongiurare. D'altra parte, voi ricordate la posizione che assunsi in questo ramo del Parlamento, quando ero Mi-

7^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

nistro dei beni culturali, per la vergognosa indigenza in cui erano tenute le biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali che abbisognavano di un aiuto concreto dello Stato. Sono lieto che questa proposta, formulata due anni e mezzo fa, abbia finalmente la possibilità di andare in porto. Mi auguro che la Camera dei deputati non riservi a questo disegno di legge la sorte che sta riservando ad altri provvedimenti approvati da questa Commissione, della cui opportunità rimango convinto, qualunque sia il parere dell'altro ramo del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L V U C C I . Ritengo si possa approvare questo disegno di legge, anche perchè era tempo che si trovasse il modo di intervenire sulla funzionalità delle biblioteche di natura essenzialmente ecclesiastica, che certamente assolvono ad un compito importante, non solo di supplenza delle biblioteche statali ma a volte anche di promozione; questo mediante i fondi in loro possesso, spesso importantissimi per portare avanti la ricerca (anche quella scientifica) nel nostro paese.

B R E Z Z I . Mi associo a quanto è stato detto dai colleghi, nel senso che, mentre la precedente stesura del disegno di legge aveva suscitato in me alcune preoccupazioni, adesso posso invece dichiararmi soddisfatto. Infatti, pur riconoscendo l'utilità, la necessità e l'urgenza di un provvedimento in materia, desideravo d'altra parte che restassero salvi alcuni principi e si precisassero bene le rispettive posizioni che — come ho detto — in questa nuova formulazione emergono. Dichiaro, pertanto, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel nuovo testo proposto.

C E R V O N E . La soddisfazione del Gruppo democratico cristiano è legata a due motivi. Il primo motivo è dato dal superamento delle difficoltà intraviste nel testo precedente e soprattutto dal superamento delle obiezioni di anticostituzionalità che sorgevano con il predetto testo. Elogio, quindi, la Sottocommissione per il lavoro svolto e rivolgo anche un ringraziamento al relatore per

il suo intelligente lavoro. Il secondo motivo di soddisfazione è dato dal fatto che con questa legge certamente non ci introduciamo in questioni di laicità o non laicità (che credo la storia abbia ampiamente superato), ma diamo il giusto riconoscimento ad un servizio modesto ma prezioso storicamente svolto da tanti impegnati per la conservazione delle biblioteche e degli archivi. Ricordo, a questo proposito, l'abbazia di Montecassino, nella quale si è riusciti a salvare moltissime cose; l'abbazia di Farfa, che ha una raccolta non indifferente di documenti di cui, credo, la nostra civiltà si avvale oggi, ma per sacrifici di ieri estremamente positivi per il nostro paese.

Questi i motivi per cui la nostra soddisfazione è particolarmente viva per l'opera svolta da questa Commissione, per la capacità dimostrata nel superare in modo intelligente vecchi ed inutili steccati, per l'accettazione di un fatto storico che ci riguarda come uomini civili membri di una società civile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Il Governo, avendo collaborato con la Sottocommissione per la stesura di un testo che ritiene congruo e opportunamente impostato al fine di dare le massime garanzie di controllo e di assicurare in questo modo l'efficienza delle biblioteche (le quali necessitano, come è stato da più parti rilevato, che la propria condizione, veramente divenuta insostenibile, venga modificata), si esprime in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nel nuovo testo elaborato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici, di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive integrazioni, e indicate all'arti-

7^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

colo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, è retribuito a carico del bilancio dello Stato.

L'incarico di bibliotecario, di aiuto bibliotecario e di ragioniere, di coadiutore e di custode è conferito, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, preferibilmente a personale della comunità che

sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente personale statale, su designazione dei rispettivi conservatori e nei limiti dei posti previsti, per ciascuna biblioteca, dalla tabella allegata. Sono validi anche i titoli di studio conseguiti presso istituzioni ecclesiastiche.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA

Biblioteca pubblica statale annessa a	Direttore	Bibliotecari	Aiuto bibliotecari e Ragionieri	Coadiutori	Custodi
Abbazia cistercense di Casamari	1	—	1	1	1
Abbazia benedettina della SS. Trinità - Cava dei Tirreni	1	1	1	2	1
Abbazia benedettina di Farfa - Farfa in Sabina	1	1	2	1	1
Badia Greca S. Maria - Grottaferrata	1	1	1	2	1
Abbazia benedettina - Montecassino	1	1	1	1	1
Abbazia benedettina di Montevergine - Mercogliano	1	1	2	2	1
Convento dei Gerolamini di S. Filippo - Napoli	1	—	1	1	1
Abbazia benedettina di Praglia - Bresseo	1	—	1	1	1
Abbazia benedettina di S. Scolastica e di S. Benedetto - Subiaco	1	1	2	2	1
Abbazia cistercense di Trisulti - Collepardo	1	—	1	1	1
Abbazia benedettina di S. Giustina - Padova	1	1	1	2	1
	11	7	14	16	11

Il relatore, senatore Innocenti, ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

Per le spese di personale, necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma annua di lire 226.000.000.

La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene accreditata ai Conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore, precisando che, con la sua approvazione, si intende decaduta la tabella di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 2.

L'incarico di direttore della biblioteca è affidato, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ove possibile, allo stesso conservatore dello stabilimento ecclesiastico. Ove l'incarico medesimo dovesse essere conferito ad altra persona, la designazione avrà luogo sentito il parere del conservatore suddetto.

Per tale incarico viene assegnato un compenso corrispondente al parametro 307, compresa l'indennità integrativa speciale, analogamente a quanto stabilito per i bibliotecari principali delle biblioteche pubbliche e statali.

Il relatore, senatore Innocenti, ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

Art. 2.

Le convenzioni di cui all'articolo 1 hanno durata annuale e sono rinnovabili. Esse devono stabilire: le unità di personale distinto per categorie funzionali, che il Conservatore è tenuto ad assumere per il funzionamento della biblioteca; la misura del compenso che il Conservatore deve trimestralmente corrispondere al personale assunto; gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate; gli obblighi di servizio, ivi compreso l'orario di apertura al pubblico, previsti dal Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.

Dell'adempimento delle convenzioni suddette da stipulare nei limiti delle somme annualmente accreditate, è responsabile il Conservatore dello stabilimento ecclesiastico, la cui opera è gratuita.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge ed esercita, in materia, le attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 3.

Al bibliotecario, all'aiuto bibliotecario e al ragioniere, al coadiutore e al custode viene attribuito un compenso in misura pari al trattamento economico complessivo, compresa l'indennità integrativa speciale, previsto rispettivamente per i parametri di stipendio 257, 160, 120 e 133 delle corrispondenti qualifiche delle carriere statali.

7^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

Il relatore, senatore Innocenti, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

Non essendo stati presentati, sull'articolo 3, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento del testo dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 226 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, senatore Innocenti, ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, in conseguenza degli emendamenti approvati, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata.

È approvato.

« **Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552** » (872), d'iniziativa del deputato Spigaroli (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 », d'iniziativa del deputato Spigaroli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Accili di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A C C I L I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si intendono adeguare i limiti di somma previsti in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Nell'articolo unico si fa riferimento alla legge precedente e si prevede che vengano quadruplicati i limiti di somma oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

La legge del 1961 prevede, all'articolo 1, che l'obbligo per il Ministro di sentire il Consiglio nazionale è limitato al caso in cui il totale restauro di cose di interesse artistico comporti una spesa superiore a 20 milioni; il limite è di 3 milioni per le cose di interesse paleografico o bibliografico. All'articolo 3 la legge prevede poi che, quando si tratti di beni d'interesse artistico di proprietà privata, il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio per contributi superiori ai 10 milioni.

Ora, dal 1961 i costi sono notevolmente aumentati, sia per quanto riguarda la manodopera che per quanto si riferisce ai materiali; pertanto, rimanere nei limiti previsti è estremamente difficoltoso. Si deve tener presente che il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali deve essere chiama-

7^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

to a discutere su queste cose ogniqualvolta si superino tali limiti, fino al raggiungimento del tetto previsto per il restauro. Di conseguenza, se non eleviamo i limiti, costringiamo il Consiglio nazionale a riunirsi periodicamente, senza allo stesso tempo riuscire ad intervenire con rapidità sulle opere da restaurare.

Per evitare tutti questi intralci e inciampi, si propone il presente disegno di legge, col quale si portano a 80 i 20 milioni, a 12 i 3 e a 40 i 10 milioni previsti dalla legge del 1961, permettendo così al Ministro per i beni culturali di procedere abbastanza speditamente, senza dover ricorrere alla periodica convocazione del Consiglio nazionale.

P R E S I D E N T E . È un provvedimento che si raccomanda da solo, in quanto la quadruplicazione prevista, con l'attuale ritmo di crescita dell'inflazione, è, semmai, adeguamento troppo prudente rispetto alla situazione economica del paese.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Il Governo è, ovviamente, favorevole all'approvazione

del disegno di legge che è già passato alla Camera; si tratta di uno snellimento di procedure già esaminate, in sede di programmazione, dal Consiglio nazionale, in modo da evitare a quest'ultimo di riunirsi per approvare perizie di poco momento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico.

I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI